

**FONDO PENSIONE
DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO
UNIPOL**

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1298 – I Sezione Speciale – Fondi pensione Preesistenti

STATUTO

(approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 17 aprile 2024)

Via Stalingrado n.45 - 40128 BOLOGNA - C.F.:92009220374

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE e RECAPITI

È costituito il “Fondo Pensione dei Dirigenti delle Imprese del Gruppo Unipol” (di seguito il “Fondo”), in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese di assicurazione del 25 maggio 1979 e successive modifiche e/o integrazioni (CCNL) e dagli accordi, regolamenti e deliberazioni aziendali applicati dalle imprese del Gruppo Unipol (di seguito le “fonti istitutive”).

2. Il Fondo ha durata fino al 30 giugno 2100 fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

3. Il Fondo ha sede in Bologna.

4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondodirigentiunipol@pec.unipol.it

Art. 2 FORMA GIURIDICA

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1298.

Art. 3 SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 REGIME DEL FONDO

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 DESTINATARI e TIPOLOGIE DI ADESIONE

1. Sono destinatari del Fondo tutti i Dirigenti a cui si applicano le Fonti istitutive di cui all'art. 1 che possono aderire volontariamente al Fondo anche mediante conferimento tacito del TFR.

2. I destinatari che aderiscono al Fondo acquisiscono lo status di aderente e conseguentemente vengono inseriti nel libro soci del Fondo.

Gli aderenti possono essere:

- “attivi” (sono tali i dirigenti in forza che non hanno raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia);
- “non attivi” (sono tali (i) i dirigenti titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia che non hanno fatto richiesta della prestazione pensionistica complementare, (ii) i dirigenti che hanno raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento di vecchiaia e mantengono la propria posizione individuale presso il Fondo anche in assenza di contribuzione, (iii) i dirigenti a cui, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, non si applicano più le Fonti istitutive di cui all'art. 3 e che mantengono la propria posizione presso il Fondo con o senza contribuzione volontaria o conferimento del TFR maturando).

Come definito dalla normativa vigente, la qualità di aderente cessa in caso di:

- a) accesso alla prestazione pensionistica complementare;
- b) riscatto totale della posizione;
- c) trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare;
- d) decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

4. I Dirigenti provenienti da altre forme pensionistiche complementari possono chiedere di trasferire la posizione pensionistica maturata presso la forma pensionistica di provenienza.

Art. 6 SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione assicurativa e utilizza le contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di contratti con imprese assicuratrici di cui ai Rami Vita I, III e V dell'art. 2, comma

- 1, del D. Lgs. n. 209/05. La politica di investimento del comparto, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 SPESE

1. Come previsto dalle Fonti istitutive, le spese di gestione del Fondo, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sono a carico dei datori di lavoro che forniscono idonei locali per il funzionamento dello stesso.
2. Ogni impresa concorre pro-quota alle spese indicate, in relazione al numero dei propri dirigenti aderenti.
3. L'adesione al Fondo non comporta spese
4. Le informazioni relative alle spese sono riportate nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 CONTRIBUZIONE

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del datore di lavoro, del lavoratore e attraverso il conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (il "Decreto").
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle Fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico nei limiti e secondo quando stabilito dalle Fonti istitutive. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, nei limiti e secondo quando stabilito dalle Fonti istitutive. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza in qualità di "aderente non attivo" di cui all'art. 5 comma 2, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento tacito del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle Fonti istitutive.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali, anticipazioni e rate di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) erogate.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente e delle somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie, se previste.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base a quanto previsto dai contratti stipulati dal Fondo ai sensi del precedente art. 6.

4. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8 comma 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di

entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica integrativa e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Art. 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con imprese assicuratrici del Gruppo Unipol di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 TRASFERIMENTO e RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale maturata nella misura del 30% o del 50% per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335,

il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte degli aderenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13 bis PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Il Fondo può prevedere prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle Fonti istitutive.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni, se presenti, sono indicate nel Regolamento del Fondo.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale.

Art. 15 ASSEMBLEA – CRITERI DI COSTITUZIONE e COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo ed è costituita dagli aderenti "attivi" di cui all'art. 5 comma 2.

Art. 16 ASSEMBLEA – ATTRIBUZIONI

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
- nomina i membri del Collegio dei Sindaci;
- determina l'eventuale compenso dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3. L'assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento del Fondo;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17 ASSEMBLEA – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO e DELIBERAZIONI

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun aderente "attivo" di cui all'art. 5 comma 2 e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Detta convocazione dovrà essere inviata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al Fondo dai predetti soggetti. In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente potrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.
2. Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza o teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli aderenti "attivi" di cui all'art. 5 comma 2 a norma dell'art. 20 del codice civile ovvero da un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
6. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli aderenti "attivi" di cui all'art. 5, comma 2.
7. Gli aderenti possono farsi rappresentare con delega scritta da altri aderenti non Consiglieri o Sindaci. Ogni aderente non può essere portatore di più di quindici deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti "attivi" di cui all'art. 5, comma 2, e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Qualora l'Assemblea ordinaria non sia validamente costituita in prima convocazione, l'avviso di convocazione di cui al comma 1 del presente articolo conterrà anche la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima riunione. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti "attivi" di cui all'art. 5 comma 2 presenti.
9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti "attivi" di cui all'art. 5, comma 2, e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti "attivi" di cui all'art. 5, comma 2.
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
11. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE e

COMPOSIZIONE

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di componenti pari, compreso tra un minimo di 6 membri e un massimo di 12 di cui metà nominati dalle Società del Gruppo Unipol in rappresentanza dei datori di lavoro e metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: i componenti del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza degli Aderenti, vengono nominati dall'Assemblea degli Aderenti col metodo elettivo, secondo la procedura prevista dal Regolamento del Fondo approvata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata di almeno il 75% dei suoi componenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza dei datori di lavoro, vengono designati dalle società del Gruppo Unipol.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
7. Nessun compenso è dovuto agli Amministratori.

Art. 19 CESSAZIONE e DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori nominati dalle Società dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, queste provvedono alla sostituzione. Qualora, durante il mandato, venga a mancare uno degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Presidente o gli Amministratori rimasti in carica, convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, il Presidente convoca l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione:

- elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- nomina il Direttore Generale;
- convoca l'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli aderenti;
- cura la gestione del Fondo e delibera in sede di approvazione del bilancio l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento del Fondo;
- predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;

- individua eventuali soggetti terzi a cui affidare tutta o parte della gestione operativa e amministrativa del Fondo;
- delibera l'approvazione del regolamento e delle successive modifiche allo stesso;
- predispone ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente o dalle disposizioni/istruzioni/indicazioni della COVIP;
- adegua la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenute disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo;
- può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori, senza che ciò comporti il trasferimento definitivo delle attribuzioni e riservandosi l'esercizio, in qualunque momento, del potere di revoca;
- può costituire commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo del Fondo.

Art. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO e RESPONSABILITÀ

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, mediante comunicazione scritta da inviare, tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, almeno 5 giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al Fondo da ciascun Amministratore e da ciascun Sindaco. In casi di particolare urgenza, la convocazione di cui al comma precedente è effettuata tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione. È consentita agli Amministratori ed ai Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione e la partecipazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta – dandone atto a verbale – l'identità degli Amministratori e dei Sindaci presenti anche mediante collegamento con mezzi di comunicazione a distanza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, di triennio in triennio, tra i propri componenti di nomina aziendale rappresentanti i datori di lavoro e quelli eletti dall'Assemblea rappresentanti i Dirigenti.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Il Presidente ha l'obbligo di trasmettere alla COVIP ogni variazione delle Fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

5. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità d'anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23 COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 2 componenti effettivi di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea degli aderenti nonché da 2 membri supplenti di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'assemblea degli aderenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: i componenti del Collegio dei Sindaci, in rappresentanza degli Aderenti, vengono nominati dall'Assemblea degli Aderenti col metodo elettivo, secondo la procedura prevista dal Regolamento del Fondo approvata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata di almeno il 75% dei suoi componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci, in rappresentanza dei datori di lavoro, vengono designati dalle società del Gruppo Unipol.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo alternativamente di triennio in triennio rispetto al Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione del Fondo, tra i Sindaci nominati dalle Società del Gruppo e quelli eletti dall'Assemblea degli aderenti.

Art. 24 COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO e RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente con comunicazione in forma scritta da inviarsi entro il giorno precedente a quello della riunione. È consentita ai Sindaci la partecipazione a distanza alla riunione del Consiglio dei Sindaci mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi, il Presidente accerta – dandone atto a verbale – l'identità dei Sindaci presenti anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza di entrambi i componenti e le relative deliberazioni sono assunte all'unanimità.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

ART. 26 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART. 27 FUNZIONI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 INCARICHI DI GESTIONE

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono impiegate per la sottoscrizione di contratti con imprese assicuratrici di cui ai Rami Vita I, III e V dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/05.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

Art. 30 GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 SISTEMA DI CONTABILITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci comprensiva della relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci comprensiva della relazione di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le eventuali controversie tra gli aderenti e tra questi e il Fondo relative allo svolgimento dell'attività del Fondo e alla interpretazione del presente Statuto, saranno risolte mediante arbitrato irrituale,

in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

2. L'arbitro unico deciderà secondo diritto regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno; la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro volontà contrattuale.

3. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti, in particolari monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In tal caso esclusivamente competente è il foro di Bologna.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO e MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

DEL PATRIMONIO

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.